

 <p>M.I.M.</p> 	<p align="center">UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE MILANO ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO GINO CAPPONI VIA PESTALOZZI, 13 – MILANO e-mail: miic8cy00p@istruzione.it pec: miic8cy00p@pec.istruzione.it Cod. Mecc. MIIC8CY00P – C.F. 80152350155</p>	 <p align="center">UNIONE EUROPEA</p> 
--	--	---

Circ. 52
Prot. 6638/2023

Milano, 18 ottobre 2023

Ai docenti
Ai genitori

Oggetto: Chiarimenti pagamento assicurazione a.s. 2023/2024

Alla scrivente arrivano richieste di chiarimenti in merito alla circolare 47 (Polizza assicurativa 2023/2024). La presente comunicazione ha lo scopo di fornire le giuste delucidazioni in merito.

Il decreto legge 48/2023, noto come Decreto Lavoro, ha esteso, solo per l'anno scolastico 2023/2024, al personale della scuola e agli studenti l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di sperimentare l'impatto della tutela assicurativa per le attività di insegnamento-apprendimento.

La campagna pubblicitaria dei due ministeri sta inducendo molte famiglie a ritenere erroneamente che l'assicurazione INAIL possa sostituire l'assicurazione integrativa che le scuole sottoscrivono a copertura degli infortuni degli alunni e della responsabilità civile del personale scolastico e dei genitori per i danni provocati dagli alunni.

La copertura assicurativa INAIL, prevista dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR 1124/1965, e già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l'uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), dispone la corresponsione di un'indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un'inabilità temporanea superiore a 3 giorni, un indennizzo in caso di invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il rimborso di cure e spese mediche sostenute.

Nel concreto, si dà applicazione all'articolo 18 del Decreto Lavoro secondo cui l'assicurazione contro gli infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione, finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre, viene estesa a ogni ambiente di istruzione e formazione, comprese le attività di orientamento al lavoro.

Prima del decreto legge n. 48/2023 l'assicurazione riguardava solo alcune attività:

- le esperienze tecnico-scientifiche,
- le esercitazioni pratiche e di lavoro,
- le attività di educazione fisica nella scuola secondaria,
- le attività di scienze motorie e sportive
- le attività di alfabetizzazione informatica con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e nella secondaria.
- e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e nella secondaria.

Il decreto legge n. 48/2023 estende l'assicurazione INAIL già esistente

- a tutte le attività didattiche previste dal piano triennale dell'offerta formativa

- e a tutti gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie
- nonché del sistema di istruzione e formazione professionale,
- dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
- dei percorsi di formazione terziaria (ITS)
- e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

IL DECRETO LEGGE N. 48 È STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originarioatto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-04&atto.codiceRedazionale=23G00057&mp:elenco30giorni=false convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153).

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramenti professionali anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Tali prestazioni non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo infortuni.

Ma anche relativamente agli infortuni, i pacchetti previsti dalle assicurazioni integrative prevedono generalmente, a seconda dei costi individuali scelti e del grado di scuola, la copertura di tutti gli infortuni occorsi agli alunni anche di lieve entità, il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell'infortunio, compreso il danneggiamento di protesi, occhiali o in alcuni casi del vestiario, spese odontoiatriche diarie da gesso, danno estetico, lezioni private e rimborsi per la perdita del bagaglio

e l'assistenza sanitaria all'estero per i viaggi di istruzione.

Si tratta di prestazioni che, come ben sanno le scuole, evitano nella maggior parte dei casi il contenzioso giudiziario conseguente alle richieste di risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante le attività, con benefici a vantaggio delle scuole stesse e soprattutto delle famiglie, specie di quelle meno abbienti che non possono permettersi spese legali.

Sperando di aver chiarito ogni dubbio, si coglie l'occasione per porgere

Cordiali saluti,

DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Maddalena Di Muccio